

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.40

del 3.03.2005

#### O G G E T T O

Elezioni Regionali del 3 e 4 aprile 2005. Determinazione e delimitazione spazi di propaganda elettorale da parte di non partecipanti direttamente alla competizione elettorale. Art.2 legge 4.4.1956 n.212, modificato con legge 24.4.1975 n.130.

L'anno duemilacinque, il giorno tre del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO -	Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE -	Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE -	Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE -	Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE -	Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE -	Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE -	Assente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE -	Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE -	Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE -	Presente

Presiede: Dott.Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata l'8.3.2005  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1/EL/REG/P in data 8 febbraio 2005, sono stati convocati, per domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005, i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio Regionale;

Che, in conseguenza si rende necessario predisporre, delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano direttamente ed indirettamente alla competizione elettorale;

che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, è tenuto a predisporre, per ciascun centro abitato, almeno 20 spazi a mezzo di tabelloni o riquadri;

Vista la circolare della Prefettura di Bari n.165/4.3.9/U.P.R. in data 25.2.2005 con cui viene, tra l'altro, precisato che, per quanto riguarda la propaganda per le elezioni regionali, dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste provinciali di cui all'art.3, comma 1, della Legge Regionale 28.1.2005 n.2 ed uno ai candidati alla carica di Presidente di cui all'art.2 della stessa Legge Regionale n.2/2005;

Visto ed applicato l'art.2 della legge 4.4.1956 n.212 come modificato dall'art.2 della legge 24.4.1975 n.130;

Vista la precedente deliberazione in data odierna con cui è stato provveduto alla determinazione in n.20 (venti) spazi per la propaganda da parte di partiti o gruppi politici che parteciperanno alla competizione per l'elezione del Consiglio Regionale ed altrettanti per coloro che parteciperanno alla competizione per l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e sono state individuate le località di installazione dei tabelloni e riquadri;

Che, ai sensi del citato art.1 della L.n.212/56 il numero degli spazi da destinare alla propaganda indiretta deve essere uguale a quello stabilito per la propaganda diretta;

Verificato che ai sensi dell'art.4 della più volte citata legge 4.4.1956 n.212, come modificato dall'art.3 della legge 24.4.1975 n.130, la Giunta municipale dovrà provvedere, non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti ripartendoli in sezioni ed assegnandoli ai soggetti che hanno presentato istanza entro il 34° giorno precedente le elezioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto del rispetto dei termini indicati dalla citata disposizione;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Capo Settore Demografia, sotto l'aspetto tecnico (il provvedimento non ha rilevanza contabile) ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

**D E L I B E R A**

1. Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale del 3 e 4 aprile 2005 per la elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale (Propaganda indiretta).
2. Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale del 3 e 4 aprile 2005 per la elezione del Consiglio Regionale, sulla base di liste circoscrizionali (Propaganda indiretta).
3. Dare atto che i 40 spazi saranno ubicati così come da foglio allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
4. Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere all'installazione e delimitazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni e cioè metri 2 di altezza per metri 8 di base.

5. Delimitare ciascuno dei 40 (quaranta) spazi di cui all'allegato elenco, in sezioni delle dimensioni di mt. 1 di base x mt. 1 di altezza con riserva di assegnare le sezioni ai soggetti che hanno presentato istanza entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni.
6. Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale della ripartizione in sezioni dei citati spazi.
7. Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000.